

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.), AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 LUCERNARIO D2500 DA SVOLGERSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL VITTORIANO. CIG B976D47015

L'anno 2025, addì 9 del mese di dicembre, in Roma, tra VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, con sede in Piazza di San Marco 49, 00186 Roma, nella persona della Direttrice Generale (da ora in avanti anche il “*Committente*” o il “*VIVE*”) e Arch. Vincenzo Di Pietro (P.IVA 10157790584), codice fiscale DPTVCN64P16F690N, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, al n. 11924, con sede in Via E. Latino 29/a, 00135, Roma (d'ora in avanti anche il “*Professionista*”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

VIVE affida al Professionista, il quale dichiara di accettare senza alcun impedimento di legge, l'incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - Intervento di Sostituzione di n. 1 lucernario D2500 da svolgersi presso il Complesso Monumentale del Vittoriano.

Art. 2 Obblighi legali

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della normativa relativa alla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il Professionista incaricato dichiara la propria regolarità contributiva con l'INARCASSA (**All. DURC**).

Art. 3 Prestazioni professionali

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico si obbliga alla rigorosa osservanza della vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare del D. Lgs. n. 36/2023, del D. Lgs. n. 81/2008, normativa sui criteri ambientali minimi e norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche opere oggetto del servizio.

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico, da svolgere in stretto coordinamento con gli uffici della Committente, consistono nelle attività descritte negli artt. 1 e 4, da realizzare secondo la tempistica di programmazione dell'Ente e con le modalità impartite dal R.U.P.

Per le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Svolgimento dell'incarico

L'incarico in oggetto si attuerà mediante lo svolgimento delle attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, come meglio descritte negli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008.

L'incarico *ad personam* di CSP e CSE verrà svolto dall'Arch. Vincenzo Di Pietro.

L'incarico in oggetto si attuerà mediante:

la predisposizione degli opportuni elaborati progettuali;

lo svolgimento delle attività inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;

elenco prestazioni in base alla tipologia di incarico:

- redazione “PSC” (*allegato XV D.lgs 81/2008*)
- redazione “Fascicolo dell’Opera” (*allegato XVI D.lgs 81/2008*)
- verifica mediante sopralluoghi e riunioni di coordinamento, dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi; (D.lgs 81/2008 art.91, 92, 100)

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dal Committente, nonché delle prescrizioni impartite dal R.U.P.

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza che l'incarico dovrà essere immediatamente espletato successivamente alla comunicazione di affidamento delle prestazioni professionali da parte dell'Ente, mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente atto; in particolare il Professionista si obbliga a:

- ad eseguire la prestazione in oggetto continuativamente senza che la stessa possa essere interrotta a nessun titolo;
- a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento delle sopra descritte prestazioni il professionista assumerà a proprio carico gli oneri di copisteria, di fascicolazione della documentazione, di partecipazione alle riunioni che si rendessero necessarie anche al fine di assicurare il coordinamento delle attività di propria competenza con quelle dell'Ente.

Il Professionista è obbligato a:

- relazionare periodicamente – con cadenza almeno settimanale – sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, ovvero a semplice richiesta dal Committente i relativi verbali/relazioni saranno trasmessi al R.U.P.;
- far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifichino nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione delle attività svolte, a semplice richiesta del medesimo;

Nello svolgimento dell'incarico, il R.U.P. avrà come referente unico il Professionista incaricato.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico riguardano:

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d'appalto dei lavori. Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il Coordinatore dovrà inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;*
- *verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;*
- *riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;*

- *verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;*
- *sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;*
- *visite periodiche;*
- *visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;*
- *assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);*
- *compilazione e redazione verbali;*
- *redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;*
- *aggiornamento cronoprogramma;*
- *aggiornamento PSC;*
- *sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato;*
- *integrazioni e revisioni che si rendessero necessarie nell'ambito di approvazione dei livelli della progettazione.*

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al coordinatore della sicurezza, con particolare riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente documento.

Art. 5 Compensi e modalità di pagamento

Il compenso professionale per lo svolgimento dello specifico incarico in oggetto, in relazione alle attività descritte agli artt. 1 e 4, è pari a **€ 2.355,00** (euro duemilatrecentocinquantacinque/00), oltre oneri previdenziali e fiscali.

Il calcolo di detto compenso è stato effettuato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 con applicazione dei corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le spese inerenti agli spostamenti per le attività di verifica, per il contatto con il R.U.P., con i progettisti e con l'operatore economico affidatario dell'intervento in oggetto, sino alla completa ed esaustiva conclusione dei servizi oggetto di incarico. L'attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta sia presso la sede dell'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto del presente contratto, sia presso la sede del Committente.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza riguardanti il presente incarico sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il Professionista dà atto che il compenso come sopra determinato è completamente remunerativo della prestazione professionale da eseguire e adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma del Codice civile e comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

L'onorario sarà maggiorato degli oneri previdenziali e sul totale verrà calcolata l'I.V.A., a termini di legge, qualora dovuti.

Il compenso verrà corrisposto come segue: le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare:

- il codice CIG come riportato nel presente incarico;
- il capitolo di spesa come riportato nel presente incarico;
- il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento;
- Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: **SY6NCD – PEC vi-ce@pec-cultura.gov.it**

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il pagamento dell'onorario verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica posticipata riferita alle prestazioni in oggetto, secondo l'importo risultante dall'applicazione dello sconto offerto,

e sarà disposto in base alle attività completamente espletate per le prestazioni concernenti l’oggetto dell’incarico, previa approvazione del R.U.P. e secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Professionista incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti del Committente.

Il pagamento al Professionista Incaricato del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC, o certificato equivalente, risultino ritardi o irregolarità, il Committente sosponderà i pagamenti fino all’ottenimento di un certificato che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti competenti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Professionista incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il Professionista incaricato non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento di danni.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato, alla previa presentazione da parte del Professionista incaricato della polizza quietanzata di responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, il Professionista incaricato non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima.

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Professionista.

Art. 6 Altre condizioni disciplinanti l’incarico

Il Professionista incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile al Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici professionali, il Professionista incaricato si impegna a produrre ogni elaborato tecnico su carta e su supporto informatico a richiesta del Responsabile del Procedimento.

Art. 7 Obblighi e responsabilità del Professionista

Valgono per il Professionista incaricato le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e con i terzi. Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata, da parte del Professionista incaricato, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Il Professionista incaricato si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza del Committente se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Il Professionista svolgerà l’incarico nell’osservanza scrupolosa di vincoli e prescrizioni che discendono dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché nell’osservanza assoluta del D. Lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni impartite dal R.U.P. Egli è tenuto all’osservanza delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

Inoltre:

- il Professionista è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l’oggetto dell’affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
- il Professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nella lettera d’invito, nel presente contratto e suoi allegati, nonché nelle disposizioni contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Committente o del R.U.P.;
- il Professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico;
- Il Professionista è sottoposto verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali ed assume a suo carico

tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

- il Professionista è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, il Professionista non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni;
- il Professionista, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Professionista restandone sollevata l'Ente;
- il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- il Professionista esonera il Committente da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Committente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, il Professionista è tenuto a manlevare l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti;
- in caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Ente ha diritto di richiedere al Professionista affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna;
- nessuna variazione o modifica al contratto d'incarico può essere introdotta dal Professionista incaricato.

Art. 8 Termini e Condizioni

Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico decorrenti dalla formalizzazione dell'incarico.

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza che l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dovrà essere immediatamente espletato successivamente alla comunicazione di affidamento delle prestazioni professionali da parte del Committente, mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente atto.

Tutte le altre prestazioni riguardanti l'incarico devono avvenire nei tempi e modi previsti dalla normativa di riferimento. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi.

L'Ente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 9 Penali e risoluzione del contratto

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Ente procede alla risoluzione contrattuale ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo o inadempimento, il Professionista:

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni del Committente;

- dovrà risarcire tutti i danni subiti dal Committente relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;
- dovrà versare al Committente una penale come determinata nel presente articolo.

Nel caso in cui le prestazioni in oggetto siano effettuate in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall' art. 8 del presente contratto, il Committente avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

- da 1 a 10 giorni di ritardo, pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;
- da 10 a 20 giorni di ritardo, pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre 20 (venti) giorni, l'Ente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede alla risoluzione contrattuale in danno ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista Incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

L'Ente procederà alla risoluzione in danno del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ritardi nello svolgimento delle prestazioni inerenti all'incarico;
- accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa;
- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva;
- subappalto non autorizzato dall'Ente;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantoufle* o *revolving door*);
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione;
- in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 8;
- accertamento di infrazioni commesse dal Professionista come rilevate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente contratto, il Committente applica la specifica disciplina prevista dal D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione per le ipotesi sopra citate, ritenute grave inadempienza, saranno poste a carico del Professionista le spese conseguenti al conferimento di nuovo incarico ad altro Professionista: in tal caso il Committente resterà libera da ogni impegno verso il Professionista incaricato senza che questo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Recesso

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione al Professionista con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Il Committente, se sopravvengono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente

comma 1; in tali ipotesi il Professionista ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

In caso di ritardo e/o inadempienza nello svolgimento delle prestazioni affidate per ragioni imputabili esclusivamente a responsabilità del Professionista, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate al Professionista stesso con regolare nota scritta, qualora quest'ultimo non si uniformi alle richieste avanzate ed alle prescrizioni indicate dal Committente persistendo nell'inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento potrà insindacabilmente stabilire una penale nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Detta penale sarà trattenuta dalle competenze spettanti al Professionista, al raggiungimento del quale il Committente potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

Art. 11 Dichiarazioni

Il Professionista, con riferimento all'incarico in oggetto, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- di confermare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- di confermare il possesso dei requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico in linea con quanto previsto dal d.lgs. 36/2023;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 5 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Art. 12 Polizza professionale

Il Professionista è responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni nell'ambito delle attività professionali affidate.

Il Professionista incaricato delle attività di cui al presente contratto, dichiara di essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza Lloyds Insurance n contratto A125C920237-LB

Massimale Assicurato per Sinistro: 2.750.000,00

Scadenza: 13/02/2026 La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista esonera l'Ente dal pagamento dei compensi professionali.

Nel caso di errori e/o omissioni, il Committente può richiedere al Professionista di eseguire nuovamente le prestazioni, senza ulteriori costi ed oneri, a scompte parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 13 Efficacia del contratto

Il presente contratto è fin d'ora impegnativo per il Professionista mentre lo sarà per il Committente soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni. Il presente contratto produce effetti dalla data della sua approvazione da parte del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento parziale delle prestazioni di cui al presente contratto ovvero di sospendere in qualsiasi momento la prestazione professionale in corso, senza che il Professionista possa nel merito sollevare eccezioni, a qualsiasi titolo, fermo restando il riconoscimento delle competenze professionali effettivamente svolte, come accertate dalla stessa Committente.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista s'impegna all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari. In difetto il presente contratto deve considerarsi nullo.

A tal fine, si dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Committente, sono i seguenti:

Art. 15 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuno tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Art. 16 Variazione degli onorari preventivati, eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi

Qualora in corso d'opera si configuri una o più delle ipotesi previste dal presente contratto, tali da comportare una spesa per onorari diversa da quanto indicato nel succitato art. 5, il Professionista incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione al R.U.P. per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dall'art. 8.

Art. 17 Disposizioni finali e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679

Il Professionista Incaricato prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR”.

Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal VIVE, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il Professionista incaricato prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente incarico, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15 - 22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Committente ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini del presente incarico, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'Appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. CE 679/2016.

Si rileva che il Professionista incaricato esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Professionista incaricato di cui all'oggetto del presente contratto d'incarico.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto d'incarico; tale sottoscrizione, pertanto, rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Il Professionista è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgare e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In qualità di responsabile del trattamento il Professionista dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento

UE 2016/679.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 209 al 212 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Per qualsiasi controversia relativa al rapporto, il foro competente sarà quello dove ha sede il Committente.

Si intendono a carico del Professionista incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli atti e dei verbali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede del suo, via Emanuele Latino 29/a 00135 Roma ed ogni lettera, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Professionista incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE (*firmato digitalmente*)

IL PROFESSIONISTA (*firmato digitalmente*)